

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con delibera del Consiglio comunale
Modificato con delibere del Consiglio comunale

n. 33 del 24.05.1996
n. 10 del 14.03.1997 (art. 15)
n. 24 del 30.05.1997 (art. 15)
n. 14 del 16.02.1998 (art. 13 – 15 –16)
n. 12 del 21.02.2001 (art. 10)
n. 12 del 10.03.2003 (art. 15 lett. e) -g)
n. 21 del 13.03.2007 (artt. 21-22-23-23bis-25)
n. 10 del 01.03.2011 (art. 22)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. E' istituita nel Comune di Piovene Rocchette la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal decreto 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

ART. 2 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. La tassa si applica per l'intero territorio comunale ove esistono insediamenti abitativi.
3. Il servizio è istituito su tutto il territorio comunale.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40 per cento della tariffa ordinaria. L'utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta all'Ufficio Tributi del Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.

ART. 3 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge cui si fa rinvio.
2. In particolare la tassa è dovuta al Comune da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
3. Sono solidalmente tenuti all'obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili nel territorio comunale.

4. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
6. Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi o per locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento.
7. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 4 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali salve le esclusioni previste dalla legge e dall'articolo 5 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché, predisposti all'uso salvo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento.

ART. 5 LOCALI ED AREE INTASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:
 - ◆ locali destinati a centrale termica;
 - ◆ vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
 - ◆ locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso (senza lavorazione);
 - ◆ locali interclusi o impraticabili;
 - ◆ superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
 - ◆ locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
 - ◆ edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di culti ammessi nello stato;
 - ◆ cavedi, cortili interni non accessibili;
 - ◆ locali e fabbricati di servizio, diversi dall'abitazione, e relative aree accessorie dei fondi rustici;

- ◆ locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;
 - ◆ fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - ◆ aree scoperte, non adibite a verde, pertinenti ai fabbricati destinati a civile abitazione.
 - ◆ aree scoperte adibite a verde fino a 200 mq.
2. Per eventuali locali ed aree non considerati nell'elenco di cui al precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
 3. Non sono altresì soggette alla tassa le superfici dei locali e le aree diverse da quelle contemplate dall'articolo 14 del presente Regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, esclusivamente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 4. I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti dovranno essere indicate nella denuncia prevista all'articolo 19 del presente Regolamento, corredata da idonea documentazione.
 5. Le condizioni di esclusione dall'applicazione del tributo dovranno essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o su presentazione di idonea documentazione.

ART. 6 PARTI COMUNI DI EDIFICI

1. Le parti comuni del condominio, a disposizione del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile sono escluse dalla tassazione.
2. All' eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.
3. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

ART. 7 MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI

1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma precedente è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

ART. 8
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le riduzioni della tariffa unitaria vengono determinate, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio, nei seguenti casi:
 - a. occupazioni di locali ed aree tassabili ad uso abitativo da parte di una singola persona;
 - b. uso stagionale, limitato o discontinuo di abitazioni tenute a disposizione anche da parte di chi risiede, per più di sei mesi all'anno, in località estere;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale od altro uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d. parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente imprenditore agricolo a tutti gli effetti o agricoltore a titolo principale;
 - e. contestuale produzione di rifiuti solidi urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo.
2. Le riduzioni della superficie tassabile vengono applicate, con riguardo ai seguenti criteri:
 - a. minore potenzialità di produzione dei rifiuti per aree pertinenziali ed accessorie poste a miglior servizio od ornamento dei locali e delle aree tassabili.
3. Speciali agevolazioni vengono riconosciute a fronte di:
 - a. particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
 - b. svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o culturale, senza fini di lucro, da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
 - c. svolgimento di attività di carattere sociale e culturale, senza fini di lucro, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

ART. 9
MISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 10
GETTITO DELLA TASSA

1. Il gettito complessivo presunto della tassa, determinato secondo i criteri definiti dell'articolo 61 del decreto legislativo 507/1993, in misura pari ad una quota del costo del servizio, sarà stabilito con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Il grado di copertura dei costi del servizio non potrà essere inferiore al 50% e non superiore al 100%.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, 3° comma, n.3), del D.P.R. 10.9.1982,n.915.

ART. 11
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa viene determinata, in ragione d'anno, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree in relazione al tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. Per la determinazione delle tariffe specifiche per ogni singola utilizzazione od attività si definiscono le seguenti entità:
 - a. Gettito previsto del servizio (G): è dato dal prodotto tra il costo di esercizio (C) determinato secondo le disposizioni dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il grado di copertura (gc) stabilito con le modalità dell'articolo 10 del presente Regolamento:

$$G = C \times gc \quad (\pounds)$$

- b. Tariffa media (Tm): è data dal rapporto tra il gettito previsto del servizio (G) e la superficie complessiva imponibile (S) nota od accertata:

$$Tm = G / S \quad (\pounds/mq = \pounds / mq)$$

- c. Produttività media (Pm): è data dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti solidi urbani (Q) complessivamente prodotti, espresso in chilogrammi, e il totale delle superfici imponibili (S):

$$Pm = Q / S \quad (Kg/mq = Kg /mq)$$

- d. Produttività specifica (Ps): è data dal rapporto tra la produzione peculiare specifica di ogni singola attività o gruppo di attività (Pc) e la superficie tassabile della stessa attività (Sc);

$$Ps = Pc / Sc \quad (\text{Kg/mq} = \text{Kg/mq})$$

- e. Costo medio di smaltimento (Cm): è dato dal rapporto tra il costo complessivo dello smaltimento (C) e il quantitativo di rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti (Q):

$$Cm = C/Q \quad (\text{£/kg} = \text{£/kg})$$

- f. Costo specifico di smaltimento (Cs): è dato dal rapporto tra il costo peculiare di smaltimento per i rifiuti prodotti da ogni singola attività o gruppo di attività (Cc) e il quantitativo prodotto dalla stessa attività (Qc):

$$Cs = Cc/Qc \quad (\text{£/kg} = \text{£/kg})$$

3. TARIFFA UNITARIA (Tu): si ottiene moltiplicando la tariffa media per il rapporto tra la produttività specifica e la produttività media e per il

rapporto tra il costo specifico e il costo medio:

$$Tu = Tm \times \frac{Ps}{Pm} \times \frac{Cs}{Cm} \times \left(\frac{\text{£}}{\text{mq}} \times \frac{\text{Kg/mq}}{\text{Kg/mq}} \times \frac{\text{£/Kg}}{\text{£/Kg}} \right)$$

4. I dati relativi alla produttività specifica sono ottenuti attraverso rilevamenti effettuati direttamente o indirettamente eseguiti per conseguire basi di dati sulla produzione di rifiuti, oppure utilizzando elementi disponibili o dati statistici, e le relative elaborazioni, prodotti da organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, o di altri Enti ed istituti di ricerca.
5. I dati relativi al costo specifico di smaltimento, qualora non desumibili con i criteri definiti al comma precedente, si ottengono assegnando un coefficiente moltiplicatore (W), compreso tra i valori 0,70 e 1,30, ad ogni categoria, da applicare al costo complessivo di smaltimento (C) onde ottenere il costo peculiare di smaltimento (Cc) di ogni singola categoria, secondo la seguente formula:

$$Cc = W \times C$$

6. Il coefficiente (W) sarà stabilito tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto quali composizione organica, dimensione media, peso specifico, potere calorifico e della onerosità della sua introduzione nel ciclo di smaltimento.

ART. 12 CRITERI PER LA REVISIONE DELLE TARIFFE

1. Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individuano i seguenti criteri:
 - a. revisione della tariffa media (Tm) in ragione del grado di copertura del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili;
 - b. revisione dei dati necessari per la definizione della produttività specifica e del costo specifico qualora si acquisiscano nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione alla introduzione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenzino la necessità di provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle categorie.
2. L'aggiornamento delle tariffe della tassa con omogenei incrementi o decrementi percentuali potrà avvenire, in relazione al solo variare della tariffa media, e solo nel caso di accertata costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe unitarie.

ART. 13 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

1. L'individuazione delle categorie e sotto-categorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici simili, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
2. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di analogia.
3. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale dei singoli locali.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. La classificazione delle categorie tassabili viene così definita:
 1. musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni, scuole di canto, ballo, palestre private (per la parte non riservata allo svolgimento di attività sportive);
 2. teatri e cinema;
 3. magazzini e depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche;
 4. aree di campeggi, aree dei distributori di carburanti e dei parcheggi all'aperto pubblici e privati;
 5. magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse, locali adibiti ad esposizione di beni non deperibili;
 6. abitazioni private, relativi garages ed eventuali pertinenze;
 7. abitazioni con unico abitante;

8. abitazioni di lavoratori all'estero per almeno 6 mesi all'anno.
9. abitazioni ad uso stagionale;
10. edifici rurali;
11. locali adibiti ad attività ricettivo alberghiere;
12. collettività e luoghi di assistenza e cura;
13. uffici e servizi direzionali e terziari pubblici e privati, attività ricreative, attività artigianali di servizio alla residenza, servizi privati igienico-sanitari;
14. attività manifatturiere, attività riparazione auto e macchinari, attività artigianali di servizio non comprese in altre classi;
15. negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini;
16. negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini;
17. ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili;
18. mense, fast-food, self-services;

ART. 14

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Sono computate in ragione del 25% le parti eccedenti i primi 200 mt. di aree verdi pertinenti ai fabbricati.
2. Sono computate al 50% le aree scoperte, a qualunque uso destinate, diverse dalle aree verdi, pertinenti a fabbricati non adibiti ad abitazione.
3. L'intera superficie tassabile viene ridotta delle percentuali indicate per le seguenti categorie di attività produttive qualora vi sia contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali tossici o nocivi ove non vi sia la possibilità di distinguere esattamente i due ambiti di produzione di rifiuti:

◆ tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie..	20%
◆ laboratori di analisi	15%
◆ laboratori fotografici, eliografie	25%
◆ gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici.....	10%
◆ lavanderie a secco, tintorie non industriali.....	20%
◆ distributori di carburante, auto riparatori, elettrauto.....	30%
◆ autoservizi, auto lavaggi, autorimessaggi.....	10%
4. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
5. La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare, con le modalità stabilite dell'articolo 11, all'intera superficie tassabile e dalla documentazione probante presentata dal contribuente.
6. L'intera superficie tassabile nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo viene ridotta nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal Comune, gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50%

della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%.

7. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata a richiesta dell'interessato, da presentare all'Ufficio Tributi del Comune, a conclusione della istruttoria tecnica, con effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda, previa dimostrazione del minor conferimento al pubblico servizio o dell'effettivo e oggettivo riutilizzo.

ART. 15 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:
 - a. abitazioni con unico occupante;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b., risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
 - e. aree scoperte utilizzate per un periodo non superiore a sei mesi all'anno quale ampliamento di locali rientranti in una specifica categoria tassabile.
2. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei confronti dell'imprenditore agricolo occupante la parte abitativa della costruzione rurale.
3. Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:
 - a. esenzione totale, previa attestazione dell'ufficio servizi sociali, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socioeconomiche particolarmente disagiate;
 - b. riduzione al 50% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per le abitazioni occupate da persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'I.N.P.S, previa attestazione dell'Ufficio Servizi Sociali;
 - c. esenzione totale in caso di svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
 - d. esenzione totale in caso di svolgimento di attività di carattere sociale e culturale, senza fini di lucro, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.
 - e. riduzione del 20% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per gli utenti che attuano il compostaggio dei rifiuti organici domestici, a mezzo dell'apposito compostatore distribuito dall'Amministrazione Comunale, per una somma comunque non superiore a *euro 25,82 (*)*. *In caso di residenze plurifamiliari per*

usufruire dell'agevolazione di cui alla presente lettera e), ogni utenza (nucleo familiare), dovrà dotarsi di un compositore della capacità di almeno 310 litri a famiglia. ()*

- f. riduzione del 30% per gli utenti che consentiranno al Comune, previa apposita convenzione, di posizionare i cassonetti su un'area di loro proprietà qualora ciò fosse necessario per esigenze di maggiore funzionalità e sicurezza nella viabilità per una somma comunque non superiore a L.70.000.
 - g. *riduzione del 20% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per gli utenti che attuano il compostaggio dei rifiuti organici domestici a mezzo di accumulo degli stessi in una concimaia, per una somma comunque non superiore a euro 25,82. Per beneficiare della riduzione prevista nella lettera g), la concimaia deve essere conforme alle caratteristiche stabilite dall'art. 14 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. (*)*
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
 4. Le riduzioni, agevolazioni od esenzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

(*) comma 2, lett. e): si converte la somma di lire 50.000 in euro 25,82;

(*) comma 2, lett. e): la frase " In caso di residenze plurifamiliari a famiglia." è stata aggiunta con del. C.C. n. 12/10.03.2003.

(*) comma 2, lettera g) testo sostituito con . C.C. n. 12/10.03.2003; il testo originario è il seguente:

"riduzione del 20% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per gli utenti che attuano il compostaggio dei rifiuti organici domestici a mezzo di accumulo degli stessi in una concimaia. La conduzione della concimaia stessa dovrà garantire l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti."

ART. 16

MODALITA' PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le richieste di riduzione, agevolazioni od esenzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'articolo 19 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le agevolazioni e riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.
5. Per quanto riguarda le riduzioni di cui all'articolo 15 - comma 3 - lettere e) e g) - le medesime saranno riconosciute qualora il compostaggio sia effettivamente e correttamente realizzato.

6. Il riconoscimento di riduzioni, agevolazioni od esenzioni a seguito di specifica richiesta che si dovesse rivelare non conforme alla situazione di fatto, è considerato equivalente alla presentazione di denuncia infedele.

ART. 17
CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni tributarie previste dall'articolo 16, commi primo e secondo, sono cumulabili con il limite massimo del 60 per cento della tariffa ordinaria.
2. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni della superficie tassabile previste dall'articolo 14, sono cumulabili con il limite massimo del 60 per cento della superficie complessiva.

ART. 18
TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrenti.
2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorate del 50 per cento.
3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, da effettuarsi presso la tesoreria comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili, mercati settimanali e simili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - d. occupazioni per effettuazione di traslochi;

- e. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.
- g. occupazioni realizzate con cantieri edili.

ART. 19 DENUNCE

1. I soggetti indicati all'articolo 63 del decreto legislativo 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'articolo 70 del citato decreto legislativo.
2. L'Ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite dal comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
4. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.
5. Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dal denunciante, non sono richiesti per i residenti nel Comune.

ART. 20 INIZIO, VARIAZIONI E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 14, primo, secondo e terzo comma, e 15 del presente Regolamento, esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma quarto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui all'articolo 15 del presente Regolamento; in difetto si applicano le disposizioni di cui a all'articolo 66, comma sesto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 21 ACCERTAMENTO

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell'articolo *1 commi 161-162 della Legge 296/2006* (1);
2. L'accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
3. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

(1) Le parole abrogate e sostituite con del. C.C. n. 21 del 13.03.2007 sono le seguenti “71 del decreto legislativo 507/1993”

ART. 22 RISCOSSIONE

1. *La riscossione avviene direttamente.* (2)
2. *Il funzionario responsabile forma i ruoli/elenchi di carico* sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamenti notificati. (3)
3. *L'importo minimo al di sotto del quale non sussiste l'obbligo del versamento o del rimborso viene fissato in euro 12,00* (1)
4. *La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti, viene effettuata o con ruolo esattoriale ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni, o con decreto ingiuntivo ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n. 639.* (4)
5. *La tassa può essere pagata in unica soluzione al 31.7 o in due rate scadenti il 31.7 e il 30.9 di ogni anno.* (5)

(1) Comma aggiunto con del. C.C. n. 21 del 13.03.2007

(2) Comma abrogato e sostituito con del. C.C. n. 10 del 01.03.2011. Il testo originario del comma abrogato è il seguente:
“La riscossione avviene, con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.”

(3) Le parole sostituite con del. C.C. n. 10 del 01.03.2011 sono le seguenti : “I ruoli sono formati dal funzionario responsabile”

(4) Comma aggiunto con del. C.C. n. 10 del 01.03.2011

(5) Comma aggiunto con del. C.C. n. 10 del 01.03.2011

ART. 23
RIMBORSI E SGRAVI

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.(1)
 2. I rimborsi spettanti possono essere operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. (1)
 3. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione.
- (1) Commi 1 e 2 abrogati e sostituiti con del. C.C. n. 21 del 13.03.2007. Il testo originario dei commi abrogati è il seguente:
"1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabili dall'articolo 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. I rimborsi spettanti al contribuente sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."

Articolo 23 bis (1)
COMPENSAZIONE

1. *E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente per la tassa in oggetto, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, purchè autorizzata dalla sottoscrizione del responsabile del tributo.*
2. *Il contribuente può chiedere di estinguere parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di rimborso il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione stessa.*

(1) Articolo aggiunto con del. C.C. n. 21 del 13.03.2007

ART. 24
CONTROLLI

1. L'attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili viene svolta dall'ufficio comunale con i poteri conferitigli dall'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso è consentito ai soggetti individuati dal comma secondo dell'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.

ART. 25
SANZIONI ED INTERESSI (1)

1. Le sanzioni sono irrogate con le modalità stabilite dall'articolo 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 77 (2).
3. Il Sindaco determina l'ammontare delle sanzioni con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. *Sulle somme dovute per imposta si applica il tasso di interesse legale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell' eseguito versamento.* (3)

(1) Parole aggiunta con del. C.C. n. 21 del 13.03.2007

(2) Le parole originarie sostituite con del. C.C. n. 21 del 13.03.2007 sono le seguenti: "da lire cinquantamila a lire centocinquantamila"

(3) Comma inserito con del. C.C. n. 21. Del 13.03.2007.

ART. 26
CONTENZIOSO

1. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è regolato dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

ART. 27
OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

ART. 28
NORME ABROGATE

1. Il presente Regolamento, dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce ogni norma previgente in materia con effetto dal 1° Gennaio 1996.

ART. 29
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il Consiglio comunale adotta la struttura tariffaria e la classificazione in categorie e sottocategorie tassabili secondo i criteri stabiliti dagli articoli 11 e 13 del presente Regolamento indicando il rapporto di copertura delle spese, entro il 30.10.96 a sensi dell'art. 4 del D.L. n. 32 del 26.01.1996.
2. In attesa dell'adozione del regolamento del servizio di cui al comma primo dell'articolo 2 del presente Regolamento si fa riferimento all'art. 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica quanto previsto dal D.L. 507/1993 e successive modificazioni, viene inoltre recepito quanto previsto dalla finanziaria 1996 e dal D.L. 8/96 ed eventuali successive modificazioni.

INDICE GENERALE

Art. 1 - Istituzione della tassa rifiuti solidi urbani	pag.	1
Art. 2 - Ambiti di applicazione della tassa	"	1
Art. 3 - Soggetti attivi e passivi	"	1
Art. 4 - Locali ed aree tassabili	"	2
Art. 5 - Locali ed aree intassabili	"	2
Art. 6 - Parti comuni di edifici	"	3
Art. 7 - Multiproprietà e centri commerciali	"	3
Art. 8 - Criteri per la determinazione di agevolazioni e riduzioni	"	4
Art. 9 - Misurazione delle superfici	"	4
Art. 10 - Gettito della tassa	"	5
Art. 11 - Determinazione delle tariffe	"	5
Art. 12 - Criteri per la revisione delle tariffe	"	7
Art. 13 - Classificazione dei locali ed aree tassabili	"	7
Art. 14 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	"	8
Art. 15 - Agevolazioni e riduzioni	"	9
Art. 16 - Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni	"	10
Art. 17 - Cumulo delle riduzioni	"	11
Art. 18 - Tariffa giornaliera	"	11
Art. 19 - Denunce	"	12
Art. 20 - Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione	"	12
Art. 21 - Accertamento	"	13
Art. 22 - Riscossione	"	13
Art. 23 - Rimborsi e sgravi	"	14
Art.23 bis – Compensazioni	“	14
Art. 24 - Controlli	"	14
Art. 25 - Sanzioni	"	15
Art. 26 - Contenzioso	"	15
Art. 27 - Obblighi degli uffici comunali	"	15
Art. 28 - Norme abrogate	"	15
Art. 29 - Disposizioni finali e transitorie	"	16